



## COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA (Provincia di AGRIGENTO)

### SETTORE II – GESTIONE DELLE ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO

#### COMUNICATO INFORMATIVO DEL 27 MAGGIO 2016

#### SCADENZIARIO GIUGNO – ALIQUOTE IMU TASI 2016 (Fonte: ANUTEL – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)

##### 1 GIUGNO 2016

###### **Ravvedimento Tosap servizi pubblici**

Scade il termine per effettuare il ravvedimento breve (con sanzione ridotta del 1,5%) in caso di mancato versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per la presentazione della del numero complessivo delle utenze risultanti al 31/12 dell'anno precedente (salvo diversa regolamentazione comunale).

*(art. 63, commi 2, let f), e 3, D.Lgs. 446/1997)*

###### **Ravvedimento Tosap seconda rata**

Scade il termine per effettuare il ravvedimento breve (con sanzione ridotta del 1,5%) in caso di mancato versamento della seconda rata della tassa dovuta per le occupazioni permanenti con importo annuale superiore a € 258,52.

*(art. 13, comma 1, let a D.Lgs. 472/1997)*

##### 16 GIUGNO 2016

###### **Versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)**

###### **Aliquota Campobello di Licata 9,6 per mille**

Scade il termine per il versamento della prima rata dell'IMU 2016. Si ricorda che la prima rata deve essere calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

*(art. 9, comma 3, D.Lgs 23/2011 – art.13, comma 13-bis, D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013)*

###### **Versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) e del saldo IMU 2015- enti non commerciali**

###### **Aliquota Campobello di Licata 9,6 per mille**

Scade il termine per il versamento della prima rata dell'IMU 2016 da parte degli enti non commerciali (art. 73, c. 1, lett. c, TUIR). Si ricorda che la prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta nell'anno precedente. Entro il termine gli enti non commerciali devono provvedere al versamento del saldo riferito all'imposta dell'anno 2015, decurtando gli importi versati nelle prime due rate (scadenti a giugno e dicembre 2015). Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 01/01/2014.

*(art. 1, comma 721, L. 147/2013)*

### **Versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

#### **Aliquota Campobello di Licata 1,0 per mille**

Scade il termine per il versamento della prima rata della TASI 2016. Si ricorda che la prima rata deve essere calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

*(art. 1, comma 688, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, convertito dalla L. 68/2014)*

### **Versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del saldo TASI 2015- enti non commerciali**

#### **Aliquota Campobello di Licata 1,0 per mille**

Scade il termine per il versamento della prima rata della TASI 2016 da parte degli enti non commerciali (art. 73, c. 1, lett. c, TUIR). Si ricorda che la prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta nell'anno precedente. Entro il termine gli enti non commerciali devono provvedere al versamento del saldo riferito all'imposta dell'anno 2015, decurtando gli importi versati nelle prime due rate (scadenti a giugno e dicembre 2015).

*(art. 1, comma 721, L. 147/2013 - D.M. 26/06/2014)*

## **30 GIUGNO 2016**

### **Presentazione dichiarazione IMU 2015**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2015. Entro il termine devono essere altresì presentate in via esclusivamente telematica le dichiarazioni IMU dell'anno 2015 da parte degli enti non commerciali. *Si ricorda che la dichiarazione, redatta utilizzando i modelli ministeriali appositamente predisposti, deve essere presentata, a pena di decadenza, dai soggetti che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 2 del D.L. 102/2013.*

*(art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013 - art. 1, comma 719, L. 147/2013 - art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013- D.M. 30/10/2012-D.M. 26/06/2014)*

### **Ravvedimento IMU anno 2015**

Termine ultimo per regolarizzare l'omissione, l'insufficiente o la tardività del versamento IMU dell'anno 2015. Entro il medesimo termine possono essere regolarizzate tutte le violazioni incidenti sulla determinazione del tributo commesse nell'anno 2015. Per la regolarizzazione i contribuenti devono provvedere al versamento del tributo omesso o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, calcolati al tasso di interesse legale, e della sanzione ridotta ad 1/8.

*(art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97 – circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 29/04/2013)*

### **Presentazione dichiarazione TASI 2015**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione TASI relativa all'anno 2015. Entro devono essere altresì presentate in via esclusivamente telematica le dichiarazioni TASI dell'anno 2015 da parte degli enti non commerciali. La dichiarazione degli enti non commerciali deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con D.M. 26/06/2014. Per la dichiarazione degli altri soggetti, la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/df del 25/03/2015 ha specificato che il modello deve essere unico per tutto il territorio nazionale e che deve essere approvato con le medesime modalità di quello dell'IMU, vale a dire a mezzo decreto ministeriale.

*(art. 1, comma 687, L. 147/2013, D.M. 26/06/2014, Risoluzione n. 3/df del 25/03/2015)*

### **Ravvedimento TASI anno 2015**

Termine ultimo per regolarizzare l'omissione, l'insufficiente o la tardività del versamento TASI dell'anno 2015. Entro il medesimo termine possono essere regolarizzate tutte le violazioni incidenti sulla determinazione del tributo commesse nell'anno 2015. Per la regolarizzazione i contribuenti devono provvedere al versamento del tributo omesso o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, calcolati al tasso di interesse legale, e della sanzione ridotta ad 1/8.

*(art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97)*

### **PAGAMENTO Imposta comunale sulla pubblicità**

Entro il termine va pagata la terza rata dell'importo dell'anno 2016 dell'imposta comunale sulla pubblicità; la rateizzazione è possibile se l'importo supera euro 1.549,37 .

*(art. 9, comma 4, D.Lgs. 507/1993)*

### **Denuncia e versamento Tosap**

Per le variazioni in aumento delle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo di cui all'art. 46 del d.lgs. 507/93, diverse da quelle di cui all'art. 63 del D.Lgs 446/97 (società di erogazione di pubblici servizi) avvenute nel 2015, va presentata la denuncia ed effettuato il pagamento.

*(art. 50, co. 3 del d.lgs. 507/93)*

### **COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA - ALIQUOTE IMU TASI 2016**

<b>Fattispecie immobile</b>	<b>Aliquota TASI 2016</b>	<b>Aliquota IMU 2016</b>
Aliquota ordinaria tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano nelle fattispecie sottostanti	1	9,6
Immobili ad uso produttivo in categoria catastale D (esclusi D/10)	1	9,6
Abitazione principale purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e una pertinenza C2, C6, C7	0	0
Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 cosiddette "abitazioni di lusso" e pertinenze	2	4
Abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0	0
Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) non pensionati	1	9,6
A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare precedente, le imposte comunali TARI e TASI (2016 esente) sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi - D. L. n. 47/2014, art. 9/bis, c. 1	0	0
Abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta da personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a condizione che la stessa non risulti locata	0	0
Abitazione destinata a casa coniugale, assegnata all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio	0	0
Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari	0	0
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola - Art. 1, comma 678, L. n. 147/2013	1	0
Fabbricati esenti IMU ma soggetti a TASI	2,5	0
Terreni Agricoli	0	0

Il Funzionario Responsabile  
Dott. Giovanni Puleri